

Si osserverà che il Capitolato non contempla le oscillazioni del prezzo dei carboni, elemento questo che ha invece una funzione preponderante nei contratti di molti Municipi italiani (Torino, Milano, ecc.), colle società esercenti i gasometri, e si potrà forse criticare un sistema contrattuale che addossa all'esercente tutta l'alea del prezzo della materia prima. Ma una simile critica non reggerebbe, secondo noi.

Anzitutto i carboni nel Belgio non risentono punto o incomparabilmente meno che da noi, l'alea dei *noli*, elemento questo assai più mutevole che non il prezzo dei carboni. Inoltre è a ritenere che i concorrenti alla gara per il gasometro municipale di Liegi nel formulare le proprie offerte tennero certo anche calcolo del rischio del prezzo dei carboni, mentre poi i *su e giù* di questo prezzo si compensano largamente in un contratto, la cui durata *minimum* è di 15 anni e può estendersi a 30.

#### *Disposizioni speciali pel modo di sottomissione A:*

**ART. 41.** — La concessione è accordata per il termine di 30 anni, dal 16 luglio 1888 al 16 luglio 1918. Alli 16 luglio degli anni 1903-08-13, con preavviso di un anno, il Municipio potrà riprendere il complesso degli impianti, dell'armamentario (*ouillage*) e della canalizzazione, in base al valore d'inventario al momento della ripresa, secondo quanto è specificato all'art. 43 qui appresso:

**ART. 43.** — Nel caso di ripresa da parte del Comune in un'epoca qualunque della concessione, il concessionario avrà diritto:

1° Al pagamento a contanti del valore attribuito in quel momento agli impianti secondo la tabella qui appresso, e calcolato in modo che gli impianti eseguiti in origine siano totalmente ammortiti li 16 luglio 1918, data alla quale diventano di pieno diritto proprietà del Municipio.

Gli impianti autorizzati successivamente durante la durata della concessione saranno soggetti allo stesso ammortamento in 30 anni e saranno conteggiati pel loro valore residuale all'epoca della ripresa.

*Il terreno sarà ripreso al prezzo originario, anche alla scadenza della concessione.*

2° Ad un'indennità pagabile alla fine di ogni anno che resterà ancora a decorrere sino al termine della concessione.

Questa indennità uguaglierà la media dei 5 esercizi migliori fra i 7 ultimi esercizi, dopo dedotto l'interesse e gli ammortamenti (valutati insieme 5,78 %) del capitale totale investito nei terreni, nelle costruzioni e nell'armamentario (1).

---

(1) La legge nostra 29 marzo 1903 dispone invece (art. 23) che in caso di riscatto l'indennità si calcola sulla media dei redditi (accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile) dell'ultimo quinquennio, *tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto.*

La clausola di Liegi, più larga, è anche non solo più equa, ma più razionale,